

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **05/A/190621**

San Fior, lì 21/06/2019

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **LA FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2019**

Introduzione

Dal **1° luglio 2019** è necessario tener conto di due importanti novità riguardanti la fatturazione elettronica:

- A.** il termine di **emissione** della fattura, inteso quale **termine di trasmissione** al **Sistema di Interscambio (SDI)**, si riduce a **solì 10 giorni**¹;
- B.** a termini di legge, nella fattura (cartacea ed elettronica) dovrà comparire anche l'indicazione della **"data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero (la) data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura"**.

A. Nuovo termine di emissione della fattura (10 o, forse, 12 giorni)

Occorre premettere che **"la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa (solo) all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente"**.

Non è questa la novità; le vecchie fatture cartacee giacenti da qualche giorno sulla scrivania, in attesa della loro spedizione, sono sempre state considerate, infatti, come **inesistenti**.

La regola generale prevedeva (e prevede tutt'ora) che la fattura dovesse essere obbligatoriamente **emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione**, determinata a norma dell'articolo 6 del decreto Iva; esemplificando, la fattura (immediata) doveva essere emessa:

- per le cessioni di beni mobili, alla consegna o spedizione degli stessi;
- per le cessioni di beni immobili, nel momento della stipulazione dell'atto;
- per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.

Alla regola appena illustrata (della c.d. **"fatturazione immediata"**), facevano (e fanno tutt'ora) eccezione tra le altre:

- le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risultava da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto,
- le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto,

per le quali poteva essere emessa una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (c.d. **"fatturazione differita"**).

¹ Sembrerebbe, però, cosa quai fatta l'allungamento del termine a **dodici giorni**.

In tutti i casi, le fatture differite così emesse dovevano (e debbono tutt'ora) concorrere alla liquidazione iva del periodo di effettuazione dell'operazione; pertanto, se per le cessioni di beni mobili effettuate da un contribuente mensile nel corso del mese di maggio, veniva emessa la **fattura differita** il 10 giugno, la stessa doveva comunque concorrere, con **effetto retroattivo**, alla liquidazione dell'Iva di maggio.

In passato, per evidenti motivi di semplificazione, la prassi aziendale non prendeva minimamente in considerazione, se non in rari casi, la possibilità di emettere la fattura differita con data compresa tra il 1° ed il 15° giorno del mese successivo, ma **con effetti retroattivi** al mese precedente; molto più semplicemente, contando sulla improbabilità di eventuali contestazioni², gli operatori **retrodatavano la fattura**, senza che, comunque, ciò determinasse un danno per l'erario.

In passato, la fattura cartacea retrodata rispetto al giorno di redazione/spedizione aveva la quasi certezza di passare inosservata; nella pratica quotidiana, salvo casi particolari (per esempio, Fatture sostitutive di ricevuta/scontrino fiscale), **la data della fattura ben difficilmente coincideva con la data di redazione e di spedizione della stessa**, ma, ciò non costituiva un motivo di particolare preoccupazione, nemmeno per il Fisco.

Lo scenario su-descritto cambia radicalmente con l'avvento della fatturazione elettronica, che esclude in assoluto la possibilità di retrodatazione.

L'avvento della fattura elettronica e la fattura immediata

Con la fattura elettronica, l'accertamento del momento in cui la stessa viene **emessa** diventa automatico; conseguentemente, una fattura, recante una qualsiasi data, che fosse pervenuta allo SDI qualche giorno dopo la stessa data, sarebbe stata automaticamente sanzionata come **"tardiva"**.

D'altra parte, la fattura elettronica ha fatto emergere una realtà che prima si ignorava consapevolmente (anche perché non causava alcun danno all'Erario), ossia, che sarebbe stato impossibile pretendere che le fatture datate, per esempio, il 31 del mese dovessero davvero essere trasmesse e ricevute dallo SDI entro la mezzanotte del giorno stesso.

Gli articoli 10 e 11 del D.L. 23-10-2018 n. 119, hanno quindi stabilito, molto opportunamente, che:

- limitatamente al primo semestre del periodo d'imposta 2019, **le sanzioni "non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA relativa all'operazione documentata"** (in pratica il termine poteva arrivare ad un mese e mezzo!);
- **a regime, ovvero dal 1° luglio 2019, "la fattura"³ è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6".**



Della prima delle due possibilità, che permetteva, ad esempio, di trasmettere allo SDI una

² In effetti, contestare tale prassi per il verificatore sarebbe risultato oltremodo difficoltoso, dal momento che, comunque, ci sarebbe stato tempo fino al 15 del mese successivo per emettere la fattura differita.

³ Il termine vale sia per le fatture cartacee, quando ammesse, sia per quelle elettroniche.

fattura immediata datata 5 maggio entro il successivo 15 giugno, finora si è fatto largo uso.

Ma dal 1° luglio 2019, festa finita!

La fattura datata, ad esempio, 01/07/2019 dovrà assolutamente arrivare allo SDI entro l'11 luglio (oppure entro il 13, se arriverà l'allungamento promesso del termine a dodici giorni).

L'avvento della fattura elettronica e la fattura differita

Le attuali disposizioni in materia di **fatturazione differita** sono chiaramente derogatorie rispetto alla regola generale, secondo la quale *"la fattura⁴ è emessa entro **dieci giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6"*, esattamente come lo erano (derogatorie), prima dell'avvento della fattura elettronica, rispetto alla regola generale dell'emissione della fattura entro le ore 24:00 del giorno di effettuazione dell'operazione.



Dalle suesposte osservazioni, appare evidente che termini del tradizionale differimento (delle fatture differite) al 15 del mese successivo e del *"nuovo differimento"* di 10 giorni non si cumulano tra di loro.

Pertanto, anche dopo il 1° luglio 2019, la **fattura differita** dovrà assolutamente pervenire allo SDI entro il **15 del mese successivo**.

B. Indicazione in fattura della data di effettuazione dell'operazione

Fin qui le nuove regole modificano di poco la situazione preesistente. **Ma allora, cosa cambia sostanzialmente dal 1° luglio?**

Per comprendere la risposta che si andrà a delineare qui di seguito, è opportuno premettere che lo scopo dichiarato del legislatore è quello di sostituirsi al contribuente o, quantomeno, di affiancarlo, nelle fasi della emissione della fattura, della tenuta dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, arrivando a proporgli a fine anno addirittura una **"dichiarazione Iva precompilata"**, ritenendo che tutto ciò costituisca un efficace contrasto all'evasione.

Ma, per realizzare questo ambizioso obiettivo, diviene essenziale, tra l'altro, che lo SDI sia in condizione di individuare esattamente il periodo in cui l'iva diviene esigibile; una data di emissione **"convenzionale"** non lo permetterebbe. Si pensi, ad esempio, ad una fattura recante una data di emissione ricompresa tra il primo ed il 15 di ogni mese, che potrebbe riferirsi alternativamente ad operazioni dello stesso mese (fattura immediata) o del precedente (fattura differita).

Principalmente per questo motivo, l'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha introdotto nel corpo dell'art. 21 del DPR 633/1972 (di seguito, decreto Iva), precisamente alla lettera g-bis), una nuova previsione secondo la quale, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura dovrà contenere,

- oltre alla **data di emissione** (già prevista dall'art. 21, 2° c., lett a) del decr. Iva),

⁴ Il termine vale sia per le fatture cartacee, quando ammesse, sia per quelle elettroniche.

- anche l'indicazione della **“data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”**.



L'esame delle novità legislative sopra illustrate **sembrava** (ma, **come si vedrà nel prossimo paragrafo non è esattamente così!**) portare a concludere che, dal prossimo 1° luglio:

- a. si sarebbe continuato (**ma non sarà così!**) ad indicare in fattura la tradizionale **“data di emissione”**⁵, che potrebbe anche coincidere con la **“data di effettuazione dell'operazione”**;
- b. la **“data effettuazione dell'operazione”**⁶ dovrebbe **sempre** essere indicata **in aggiunta** (ma, si ripete, non sarà così nel caso delle fatture elettroniche!) alla **“data emissione”** tutte le volte che non coincide con quest'ultima e, particolarmente, nel caso di fatturazione **“differita”**;
- c. la **“trasmissione”** allo SDI dovrà avvenire:
 - a. entro 10 (o forse dodici gg, se l'allungamento promesso sarà realizzato) dalla **“data di effettuazione dell'operazione”** in caso di fattura immediata;
 - b. entro il 15 del mese successivo a quello in cui l'Iva è divenuta esigibile, nel caso di fattura differita.

Invece, secondo la recentissima **CIRCOLARE N. 14/E del 17/06/2019** le cose stanno diversamente.

Data di effettuazione dell'operazione nel tracciato xml, secondo la CIRCOLARE N. 14/E del 17/06/2019

Le conclusioni alle quali perviene la CIRCOLARE N. 14/E del 17/06/2019 sono sorprendenti e destinate a rivoluzionare la prassi contabile degli operatori.

Secondo la Circolare 14/E/2019 **“«La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, ...»**. In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdl, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta **“trasmissione”**, è possibile assumere che la data riportata nel campo **“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione**. Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via Sdl non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi

⁵ Così impropriamente definita, dal momento che la fattura si intende emessa solo quando perviene allo SDI.

⁶ In caso di una pluralità di operazioni riepilogate nella fattura, si assume come data di effettuazione la data dell'ultima.

10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, **la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione** e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio”.

Il tag **“Data”** della sezione **“DatiGenerali”** del file xml, come meglio illustrato qui di seguito, è quello destinato ad accogliere quella che tradizionalmente era definita **“data fattura”**:

```
<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2019-06-21</Data>
      <Numero>1234</Numero>
    </DatiGeneraliDocumento>
```

Dalle affermazioni della citata circolare emerge che:

1. il tracciato xml non verrà modificato (entro il prossimo 1° luglio) per inserirvi un nuovo tag **“data di effettuazione”** dell’operazione;
2. non ha più alcun senso l’indicazione della data di **“emissione della fattura”** (nonostante l’art. 21 del decr. Iva continui a richiederla), perché la stessa coinciderà necessariamente con quella della **“trasmissione”**, certificata dallo SDI;
3. il campo del tracciato xml destinato originariamente all’indicazione della tradizionale **“data fattura”**, che non servirebbe più, viene **ricconvertito** per accogliere la **“data di effettuazione dell’operazione”**;

Queste conclusioni, se applicate alla **“fattura immediata”**, non modificano sensibilmente le abitudini degli operatori; quando, invece, vengono applicate alla **“fattura differita”**, richiedono una vera e propria rivoluzione nelle procedure operative.



In estrema sintesi, dal 1° luglio 2019, dalle indicazioni della citata circolare si ricava quanto segue:

- A.** Nel tag **<Data>** va indicata, in luogo della tradizionale **“data di emissione”**:
- a. la **“data di effettuazione”! dell’unica operazione** (consegna o spedizione della merce, pagamento del corrispettivo ...), nel caso di **fattura immediata**;
 - b. l’ultima tra le diverse **date di effettuazione dell’operazione** (consegna o spedizione della merce, pagamento del corrispettivo ...), nel caso di **fatturazione differita**.
- B.** Stop definitivo alle fatture differite emesse con data coincidente con l’ultimo giorno

del mese solare (a meno che, in tal giorno, non avvenga l'unica o ultima consegna/spedizione o il pagamento del corrispettivo);

- C.** Stop anche alle fatture differite con data di emissione compresa tra il 1° ed il 15° giorno del mese successivo, con **effetti retroattivi** (con buona pace degli operatori che hanno appena aggiornato a pagamento i propri gestionali!);
- D.** La vecchia *data di emissione* della fattura, a tutti gli effetti, sarà sempre e comunque sostituita da quella di **“trasmissione”** allo SDI;
- E.** Sarà essenziale far constare nella fattura gli estremi dei documenti che legittimano la fatturazione differita, affinché l'eventuale lasso di tempo superiore ai 10 gg, intercorrente dall'ultima data di effettuazione dell'operazione e quello di trasmissione non faccia considerare **“tardiva”** la fattura elettronica (es. data di effettuazione 20 luglio e trasmissione effettuata il 15 agosto).

I rischi di errore e i dubbi operativi

La sostanziale sostituzione della vecchia **data di emissione** della fattura con quella di **effettuazione dell'operazione**, attuata in assenza di una contestuale revisione organica di tutto l'impianto normativo, non manca di alimentare dubbi e interrogativi che chissà se e quando avranno risposta compiuta.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi il caso in cui vengano emesse giornalmente fatture elettroniche **immediate**, senza attendere il decorso dei 10 giorni, con la corretta progressione numerica prevista dalla legge. Il decimo giorno ci si accorge di aver dimenticato una fattura del secondo giorno; essendo ancora in tempo, la si può emettere, ma, ovviamente, con il numero progressivo immediatamente successivo all'ultimo già assegnato (precedente fattura n.ro 100 con data 30 luglio; nuova fattura n.ro 101 con data 20 luglio); si confida che la fattura non venga scartata dal sistema e/o considerata irregolare⁷.

È evidente che la progressione dovrà essere limitata alla numerazione della fattura e del tutto sganciata dal valore del tag <data>!

E se ci si accorgesse dell'omissione solo decorsi i 10 (o i 12) giorni, la sanzione sarebbe inevitabile (fatto salvo il ravvedimento operoso). Ma, allora, perché rischiare le pesanti sanzioni previste per l'omissione della fattura immediata?! Non sarebbe opportuno, quando possibile, lasciar perdere

⁷ La circ. 14/E propone il caso della “emissione” (“trasmissione”) di una fattura immediata seguita, qualche giorno dopo, da un'altra differita, avente, però, quest'ultima una **“data di effettuazione”** antecedente alla prima, concludendo come segue: “I principi citati impongono che la fattura in esame (in ipotesi n. 1000 del 2019) possa essere distinta da quelle emesse nelle more (si pensi ad una fattura immediata emessa il 1° ottobre, con il numero 990, per un'operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata). Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo)”. Anche se il caso esemplificato dall'agenzia è diverso da quello qui ipotizzato (e, aggiungiamo, anche scontato, in quanto è prassi comune l'adozione di registri separati per le fatture immediate e per quelle differite), se ne ricava che il timore non dovrebbe sussistere.

definitivamente la fatturazione immediata, emettere sempre il DDT (o equivalente) e passare alla fatturazione “differita”?!)

Che senso ha la coesistenza tra la tradizionale “*fattura differita*” che può essere emessa, al più tardi, anche dopo un mese e mezzo e quella “immediata” che gode di un differimento di soli 10 (12) giorni?

Per i soggetti **esonerati dall’obbligo di fattura elettronica**, l’applicazione integrale delle disposizioni di cui all’art. 21 del decreto Iva comporta la necessità di inserire nella fattura cartacea sia la **data di emissione** (intesa esattamente come una volta), sia l’indicazione della **data di effettuazione** dell’operazione (se diversa).

Le fatture per le cessioni intracomunitarie non sono soggette all’obbligo della fattura elettronica e debbono essere emesse **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di “inizio del trasporto”**; se inoltrate facoltativamente allo SDI esimono dalla presentazione del c.d. “esterometro”. Ma, in tal caso, l’esemplare cartaceo della fattura da consegnare al cliente comunitario, redatta “a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, **dovendo comunque contenere entrambe le date suddette** (in quanto normalmente diverse), non sarebbe più corrispondente al contenuto dell’xml!

Un esempio pratico (il problema dello sfasamento tra data e numero fattura)

Si supponga che:

1. Il **15 luglio** sia stato incassato un canone di locazione (“**prestazione di servizi**”):
 - a. l’operazione si considera, quindi, “**effettuata**” il 15 luglio;
 - b. trattandosi di operazione per la quale non sono realizzate le condizioni per l’emissione di fattura “*differita*”, bisognerà emettere una “**fattura immediata**”;
 - c. la fattura “**immediata**” dovrà essere trasmessa (**trasmessa=emessa**) entro il 25 luglio (oppure entro il 27 luglio se sarà approvata l’estensione da 10 a 12 giorni);
 - d. la fattura “**immediata**” viene predisposta ed effettivamente trasmessa allo SDI il giorno 24 luglio;
 - e. la numerazione di 100 assegnata alla fattura segue la progressione raggiunta il 24 luglio;
2. il **10 luglio** sia stata effettuata una “**cessione di beni**”:
 - a. l’operazione è documentata da DDT;
 - b. trattandosi di operazione per la quale sono realizzate le condizioni per l’emissione di fattura “*differita*”, è possibile emettere la “**fattura differita**” entro il 15 agosto;
 - c. la fattura “**differita**” viene predisposta e trasmessa (**trasmessa=emessa**) allo SDI il giorno **31 luglio** (con congruo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 agosto);
 - d. la numerazione di 101 assegnata alla fattura segue la progressione raggiunta il 31 luglio;
3. non vi siano state altre operazioni rispetto alle due ipotizzate.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La fattura “**immediata**” del 15 luglio (materialmente redatta e trasmessa il 24 luglio) può essere così esemplificata:

SAEA S.R.L., AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA & TRUST - P.IVA 04394370268 (IT)

Regime fiscale: RF01 - Regime Ordinario

Sede: VIA G.UNGARETTI, 14 - 31020 SAN FIOR (TV - IT)

Fattura

Numero: 100 15.07.2019

Cessionario/committente

STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI - G. ANDREETTA DOTTORE COMMERCIALISTA
- A. GAVA DOT - C.F. 03411320264 - P.IVA 03411320264 (IT)

Sede: VIA G. UNGARETTI, 12/1 - 31020 SAN FIOR (TV - IT)

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg.	Ritenuta	I.V.A.	Importo
1 CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO	1,00	1.000,00			22,00%	1.000,00

Dati di riepilogo

Aliquota	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
22,00%				1.000,00	220,00

Con riguardo alla fatturazione “**immediata**” del canone di locazione, le uniche differenze rispetto al passato sono così riassumibili:

- rispetto alla fattura cartacea **immediata** ante 2019:
 - nessuna differenza, con riguardo alla data che dovrà comparire in fattura (corrispondente sempre e comunque al 15 luglio = data di effettuazione dell'operazione = data di riscossione del canone);
 - mentre la vecchia fattura cartacea del 15 luglio (2018) poteva, **in realtà**, avvenire in epoca successiva (si ricorda che la fattura si ha per emessa solo quando è consegnata o spedita), senza lasciare traccia del ritardo, la **data di emissione** della fattura elettronica del 15/07/2019 **risulterà fissata al 24 luglio 2019**, come certificato dallo SDI;
- rispetto alla fattura elettronica **immediata** del primo semestre 2019:
 - l'unica differenza sta nel fatto che dal 1° luglio non è più possibile effettuare la trasmissione allo SDI entro il 15 agosto (infatti, il 30 giugno termina il periodo transitorio nel corso del quale la fattura immediata poteva essere trasmessa, senza alcuna sanzione, entro il termine della liquidazione dell'iva del mese di effettuazione dell'operazione), **ma dovrà essere trasmessa nel più breve termine di 10 (o 12) giorni dalla data di effettuazione** (nel caso di specie entro il 25/27 luglio, ovvero entro 10/12 giorni a partire dal 15 luglio).

Si sottolinea che la data di “**emissione**” non è desumibile dalla fattura elettronica, ma viene, invece, certificata dallo SDI cui viene “**trasmessa**” (nell'esempio, la data di emissione corrisponde al 24 luglio).

La fattura “**differita**”, materialmente predisposta il 31 luglio ma riportante la **data di effettuazione** del 10 luglio, può essere così esemplificata:

SAEA S.R.L., AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA & TRUST - P.IVA 04394370268 (IT)

Regime fiscale: RF01 - Regime Ordinario

Sede: VIA S. UNGARETTI, 14 - 31020 SAN FIOR (TV - IT)

Fattura

Numero: 101 10.07.2019

Cessionario/committente

ANDRETTA GIANDOMENICO - C.F. NDRGDM52R20H843P

Sede: VIA MESCOLINO, 6 - 31020 SAN FIOR (TV - IT)

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg.	Ritenuta	I.V.A.	Importo
1 CASSETTE DI BIRRA	10,00	20,00			22,00%	200,00

Dati di riepilogo						
Aliquota	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta	
22,00%				200,00	44,00	

Documento di trasporto			
Numero	DDT 123456	Data	10.07.2019
N° linea	1		

Con riguardo alla fatturazione “**differita**” della “**cessione**”, le differenze rispetto al passato sono così riassumibili:

- rispetto sia alla fattura cartacea ante 2019 che a quella telematica del primo semestre 2019:
 - la “**data**” non è più quella di materiale predisposizione del documento (31 luglio), bensì lo stesso giorno di “**effettuazione**” dell’operazione, ovvero il **10 luglio** (se nella fattura fossero riepilogate più consegne di merci, si assumerebbe la data dell’ultima consegna);
 - la numerazione (101, nel caso di specie) è uguale a quella che sarebbe stata assegnata in passato;
 - considerando anche la presenza della fattura “**immediata**” si verifica il seguente sfasamento:
 - fattura “**immediata**” del **15 luglio**, recante il numero progressivo **100**;
 - fattura “**differita**” del **10 luglio**, recante il numero progressivo **101**;
 - a ben vedere tale sfasamento potrà verificarsi **anche in presenza di sole fatture “differite”**:
 - infatti, se ipotizzassimo anche l’esistenza di una ulteriore cessione avvenuta con DDT in data 5 luglio, con fattura “differita” trasmessa il 15 agosto, ultimo giorno utile, la situazione sarebbe la seguente:
 - fattura “immediata” del 15 luglio, con il numero 100;
 - fattura “**differita**” del **10 luglio**, con il numero **101**;
 - fattura “**differita**” del **5 luglio**, con il numero progressivo **102**.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Dagli esempi sopra proposti si deduce che:

- a) è opportuno, se non lo si fosse fatto prima d'ora, adottare subito distinti registri “**sezionali**” per le fatture emesse, con distinta numerazione progressiva, per le “**fatture immediate**” e per quelle “**differite**”;
- b) per quanto concerne, invece, lo sfasamento tra le due fatture “**differite**” sopra esemplificato (che potrebbe similmente presentarsi anche tra le fatture “**immediate**”), ove alla fattura con <**data**> più remota viene associato un numero progressivo più elevato (5 luglio, n.ro 102; 10 luglio, n.ro 101), l’istituzione di un registro sezionale non risolve nulla e la soluzione ottimale dovrà essere ricercata congiuntamente a quella dell’ulteriore problema della “**data della registrazione contabile**”, non trattato in questa sede, per evidenti ragioni di spazio e di opportunità⁸.

~~~~~  
Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l’autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.

Il personale dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI resta, comunque, a disposizione dei propri assistiti per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.

GiAn

---

<sup>8</sup> È di tutta evidenza che, in ultima analisi, occorrerà decidere tempestivamente se la contabilizzazione dovrà avvenire, alternativamente, sulla base:

- a) della “**data fattura**”, risultante nel tag <Data> e nella fattura elettronica;
- b) della “**data di emissione**” della fattura, come certificata dallo SDI.